

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI RUSSI E L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI, PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI DI RUSSI SITI IN PIAZZA FARINI, 35 - 01/09/2025 - 31/08/2030

Con il presente contratto di servizio

TRA

Comune di Russi, quale soggetto "committente" - rappresentato da _____ nata a _____ il _____ in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Cittadinanza;

E

ASP Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi (in seguito denominata ASP) in qualità di soggetto "gestore" dei servizi oggetto del presente contratto - rappresentata da _____ nato a _____ il _____ in qualità di Coordinatore pro-tempore;

Richiamata la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Premesso che l'art. 15 della L.R. n. 2/2003 avente per oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i Comuni possano avvalersi, per la gestione dei servizi e delle attività di cui alla legge regionale stessa, delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

Premesso inoltre:

che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, ente pubblico non economico locale ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12/2013, con sede in Ravenna Piazza del Popolo 1, C.F. e P.IVA 02312680396, era proprietaria dell'immobile sito in Russi Piazza Domenico Antonio Farini n. 36/37;

che tale immobile, proveniente dal patrimonio dell' IPAB Baccarini di Russi, è stato inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Comune di Russi e l'IPAB Baccarini di Russi in data 29 gennaio 2008, che prevedeva, tra gli altri obiettivi indicati all'art. 2, la *"ristrutturazione ed utilizzo dell'immobile sito in Piazza Farini per attività e servizi di tipo sociale rivolto al volontariato a favore della popolazione anziana e delle persone in situazione di disagio sociale entro il 31.12.2008"* e di *"attivare alloggi protetti per anziani sul territorio"*;

che il sopracitato Accordo di Programma è stato pubblicato in data 13 febbraio 2008 sul n. 22 del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte Seconda;

che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, subentrata all' IPAB Baccarini, costituita con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 796/2008, ha approvato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25 settembre 2008, l'Accordo di Programma di cui sopra;

che con deliberazioni del Consiglio Comunale di Russi n. 55 del 26 luglio 2011 e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi n. 25 del 13 settembre 2011 è stata approvata una integrazione all'Accordo di Programma sopracitato che, in merito alla ristrutturazione dell'immobile situato in Piazza Farini, 37 e alla attivazione di alloggi protetti per anziani sul territorio, prevedeva che l'Azienda provvedesse direttamente con oneri a proprio totale carico:

all'acquisto dell'immobile ubicato in Russi - Piazza Farini 34, attiguo all'immobile di piazza Farini 37, già di sua proprietà;

alla realizzazione di un unico complesso che preveda attività di volontariato sociale al piano terreno per garantire la continuità di quelle attività di volontariato già in essere nella sede attuale e considerate di notevole importanza sia per le finalità dell'ente stesso che per l'intera comunità russiana;

Considerato:

che con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi n. 4 in data 30 luglio 2018 e del Consiglio Comunale di Russi n. 40 in data 31 luglio

2018 sono stati ridefiniti, in esito alla perizia di stima approvata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 74 del 18/05/2018 e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona n. 9 del 03/07/2018, gli assetti proprietari in considerazione dell'entità delle risorse con le quali ciascuno dei due Enti ha provveduto al finanziamento degli interventi di recupero del complesso;

che in data 20 novembre 2018 con atto notarile Rep. 3809 Raccolta 3045 veniva stipulato fra Comune di Russi ed Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi l'atto di "Trasferimento immobiliare con funzione solutoria di obbligazione precedentemente assunta";

che dai suddetti atti deriva che:

- il valore complessivo dell'immobile divenuto di proprietà del Comune di Russi è pari ad euro 940.648,95 per un totale di n. 6 appartamenti (quota proporzionale del 76,103855987055%; appartamenti n. 1, 2, 3, 4, 5, 9 come individuati nell'allegata planimetria, estratta dalla "Ripartizione geometrica ambienti" allegato E alla deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 18/05/2018);

- il valore complessivo dell'immobile divenuto di proprietà dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi è pari ad euro 295.358,00, per un totale di n. 3 appartamenti (quota proporzionale del 23,896144012945%; appartamenti n. 6, 7, 8 come individuati nell'allegata planimetria, estratta dalla "Ripartizione geometrica ambienti" allegato E alla deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 18/05/2018);

Considerato inoltre che con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Russi n. 42 del 30 luglio 2020 è stato approvato il Contratto di servizio tra il Comune di Russi e l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna, Cervia e Russi, per la gestione degli Alloggi Protetti di Russi siti in Piazza Farini 35, comprensivo del Regolamento per l'accesso e la gestione degli Alloggi, della Scheda economico-finanziaria del servizio e della Planimetria degli Alloggi, in scadenza al 31 agosto 2025;

Visti i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Regolamento che disciplina l'accesso e la gestione degli Alloggi Protetti oggetto del presente contratto (Allegato A);
- Scheda economico-finanziaria dei servizi oggetto del presente contratto (Allegato B);
- Planimetria degli Alloggi (Allegato C);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per Comune di Russi

Sede: Piazza Farini, 1;

Referente operativo: Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza

per l'ASP Ravenna Cervia e Russi:

Sede Amministrativa: Via della Lirica 21 - Ravenna;

Referente operativo: Coordinatore pro-tempore Servizi Finali Russi

Le comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo e presso i soggetti indicati sono da intendersi conosciute dalle parti durante tutta la esecuzione del contratto.

Nel caso in cui intervenissero variazioni nei riferimenti sopra indicati, la parte è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli altri aventi causa.

Art. 2 Oggetto del contratto di servizio

Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione dei 9 Alloggi Protetti siti in Piazza Farini, 35 Russi.

Gli alloggi, privi di barriere architettoniche, sono costituiti da due monolocali e sette bilocali individuati nell'allegata planimetria di cui 6 di proprietà del Comune di Russi e 3 di proprietà di ASP Azienda Servizi alla Persona, hanno l'esplicita finalità di offrire alle persone fragili possibilità di vita autonoma in un ambiente comunque controllato e protetto, nonché di prevenire o rimediare a situazioni di solitudine o abbandono che possono essere

compromissorie delle condizioni di benessere psicofisico di soggetti ancora autonomi.
La determinazione delle rette è approvata dalla Giunta Comunale del Comune di Russi.

Art. 3 Durata

Il presente contratto ha durata dal 1 settembre 2025 fino al 31 agosto 2030.

Art. 4 Modalità di realizzazione del servizio oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore realizzerà il servizio assicurando il mantenimento dei livelli organizzativi e strutturali come descritti negli allegati (Allegati A e B).
2. L'aggiornamento degli atti sopraccitati verrà concordato tra le parti periodicamente con specifico ed apposito provvedimento, assunto dagli organi esecutivi dei due enti, restando invariati, per ogni altro aspetto, i contenuti del presente contratto di servizio.

Art. 5 Requisiti di qualità del servizio e controlli

1. Il soggetto gestore si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi così come sono determinati dal Regolamento allegato al presente contratto.
2. In particolare, nel Regolamento sono descritti:
modalità e criteri di accesso;
modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative del servizio.
3. L'attività di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi oggetto del presente contratto è a cura del soggetto gestore ed è garantita attraverso diversi strumenti, quali:
incontri di monitoraggio;
sopralluoghi e visite periodiche;
rilevazione della qualità percepita degli utenti.
L'attività di verifica dell'andamento della gestione è svolta congiuntamente dalle parti mediante la presentazione annuale di un report, da parte del gestore.

Art. 6 Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è regolato dal Regolamento allegato.
2. Al momento dell'ammissione l'utente dovrà sottoscrivere l'impegno al pagamento della retta a carico del medesimo e le norme per la convivenza civile - obblighi e divieti per la gestione - redatti dal soggetto gestore.

Art. 7 Remunerazione del servizio

1. La remunerazione dei servizi oggetto del contratto è assicurata attraverso le quote di contribuzione riscalate dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dal Comune, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate, così come previsto dai vigenti regolamenti in materia.

Art. 8 Determinazione del costo di riferimento

1. Il costo del servizio è specificato nell'Allegato B – scheda economico finanziaria.
2. Nel periodo di durata del contratto, potrà essere disposto l'aggiornamento del Regolamento e della scheda economica finanziaria (Allegati A e B) con specifici appositi provvedimenti, assunti dagli organi esecutivi dei due enti, restando invariati, per ogni altro aspetto, i contenuti del presente contratto di servizio.

Art. 9 Determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti

1. La determinazione delle quote di contribuzione a carico dell'utenza per i servizi oggetto del presente contratto compete al Comune di Russi.
2. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente aggiornate non possono essere applicate prima di aver informato gli utenti.
3. Il Servizio Sociale Associato può, sulla base di quanto previsto dal proprio Regolamento in materia, esentare e/o integrare le quote a favore degli utenti; in tal caso il Servizio Sociale ne darà i tempestiva comunicazione al soggetto gestore.

Art. 10 Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il soggetto gestore fornirà il servizio di riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti.

2. La quota di contribuzione non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
3. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il gestore utilizzerà le forme di riscossione nel rispetto della normativa vigente.
4. A fronte del mancato pagamento della quota di contribuzione, il soggetto gestore provvederà ad inviare all'utente, e per conoscenza al Comune di Russi, un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata, con contestuale costituzione in mora e indicazione di un nuovo termine per adempiere al pagamento.
5. Trascorso il termine indicato nel sollecito il soggetto gestore provvederà alla messa in mora dello stesso. Al soggetto gestore competerà ogni ulteriore azione per il recupero del credito e per la revoca dell'assegnazione dell'alloggio degli utenti inadempienti.

Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e precisamente in relazione a quanto esplicitato al punto 3.6 delle citate Linee guida, i servizi oggetto del presente contratto sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 (così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 Continuità del servizio

1. L'erogazione dei servizi oggetto del contratto non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà del Committente che del soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti.
2. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente il Committente sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti dalla volontà del Committente, per esigenze di pubblico interesse, questi si impegna a darne congruo preavviso al soggetto gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente contratto o dalla legge, l'interruzione dei servizi è sempre e comunque vietata.

Art. 13 Risorse umane

1. Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, e dovrà essere altresì garantita la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.
2. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere in possesso delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi oggetto del contratto siano dotati del migliore livello qualitativo professionale possibile.
3. Il soggetto gestore deve assicurare un programma annuale di formazione continua e d'aggiornamento, che interessi tutti gli operatori.
4. Il soggetto gestore è tenuto a conservare, al fine dell'eventuale esibizione agli organi di vigilanza, tutta la documentazione comprovante la regolare gestione giuridico-economica del personale.

Art. 14 Risorse patrimoniali

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune di Russi destinati all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, sono concessi in uso, per la durata del contratto, al soggetto gestore.
2. Lo stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili in dotazione allo stesso, così come la loro individuazione analitica, sono rimessi all'apposito verbale di consegna formale dell'immobile e di quanto in esso contenuto, sottoscritto dalle parti entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

3. Sono a carico dell'assegnatario le manutenzioni ordinarie dell'alloggio assegnato, come da Regolamento allegato. In caso di inadempienza l'ASP procederà all'esecuzione delle manutenzioni recuperando le spese dall'assegnatario.

4. Al Comune compete la manutenzione straordinaria dei sei alloggi di sua proprietà e per quote millesimali delle parti comuni e dell'ascensore da realizzare previa informazione e in accordo con il gestore proprietario di tre appartamenti e per quote millesimali delle parti comuni e dell'ascensore.

5. Il soggetto gestore:

- a) ha l'obbligo di provvedere alla sostituzioni di quanto non a carico degli assegnatari;
- b) è responsabile per i tre alloggi in proprietà sia della manutenzione ordinaria che straordinaria;
- c) è responsabile per le parti comuni, l'ascensore e i sei alloggi di proprietà del Comune solo della manutenzione ordinaria;
- d) è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile ed ai beni in dotazione allo stesso;
- e) è tenuto altresì a provvedere con tempestività agli interventi di sostituzione delle parti di consumo ad esso spettanti, come da precedente lettera a, al fine di mantenere in buono stato di efficienza i beni utilizzati.

6. Le spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria che potranno rendersi necessari a causa di un utilizzo non corretto della struttura saranno poste a carico del soggetto gestore.

7. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal gestore spetta al gestore medesimo.

8. Il soggetto gestore ha l'obbligo di riconsegnare i beni utilizzati al Comune di Russi, alla scadenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano alla data del verbale di consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali sottoscritti dalle parti.

Art. 15 Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto

1. Il soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla struttura, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della committenza.

2. Il committente, per il tramite dei suoi uffici preposti, svolgerà opera costante di verifica, monitoraggio e controllo dello svolgimento del servizio erogato:

Attività di verifica

Ai fini delle verifiche è istituito un flusso documentale tra le parti, a cura del gestore, così strutturato:

- per il personale operativo conservazione e messa a disposizione della documentazione relativa a: nominativo, titolo professionale, formazione professionale e della sicurezza posseduta,
- produzione da parte del soggetto gestore di relazioni su eventuali e specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

Attività di Controllo:

- corrispondenza ai requisiti imposti dalla vigente normativa come pulizia, ordine, pervietà delle vie di fuga, eventuale gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- valutazione della qualità percepita dagli ospiti e dalle famiglie, ove rilevabile;
- presenza di un registro degli utenti costantemente aggiornato;
- adozione di norme per la convivenza civile - obblighi e divieti per la gestione - redatti dal soggetto gestore della struttura da consegnare a ciascun utente e/o familiare / tutore legale di riferimento, al momento dell'ingresso in struttura.

3. In ogni caso il committente svolgerà attività di vigilanza e controllo nei confronti dell'operato del soggetto gestore, riservandosi la più ampia facoltà di procedere a verifiche ispettive, visite, ispezioni, ecc. nei luoghi di esecuzione del servizio e sulla documentazione prodotta.

Art. 16 Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento. Penali

1. Per i casi di inosservanza delle obbligazioni pattuite, il presente contratto prevede l'applicazione di penali in considerazione della gravità dell'inadempimento e dell'eventuale recidiva. Il valore della penalità può variare da un minimo di € 250,00 ad un massimo € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inosservanza e dell'eventuale recidiva.

2. L'applicazione delle penalità, previo contraddittorio tra le parti, è preceduta da formale

contestazione scritta.

3. Qualora si accerti che la prestazione del servizio non avviene secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, la committenza può:

- contestare l'inadempienza e assegnare congruo termine al fine di ottenere il ristabilimento contrattuale o, in mancanza di adempimento, la risoluzione automatica dello stesso. In quest'ultimo caso, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto salvo il diritto della committenza al risarcimento del danno;
- se le inadempienze riscontrate e/o segnalate sono ineliminabili e/o irreparabili da parte del gestore, il contratto è risolto, salvo il diritto della committenza al risarcimento del danno.

4. In caso di ripetute violazioni delle obbligazioni e condizioni contrattuali con conseguente applicazione di penalità e nelle ulteriori ipotesi di legge, si può procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 17 Responsabilità

1. Il soggetto gestore solleva e tiene indenne il Comune di Russi/Servizio Sociale Associato, da qualunque pretesa o azione che possa derivare loro da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per negligenza, imprudenza ed imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell'assolvimento dei medesimi.

2. Le spese che il Comune di Russi/Servizio Sociale Associato, dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno rimborsate dal soggetto gestore.

3. Il soggetto gestore è sempre responsabile, sia verso il committente, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che potessero derivare alla committenza o a terzi, anche attraverso l'utilizzo di cose messe a disposizione da parte del committente.

Art. 18 – Coperture assicurative

1. Il soggetto gestore si impegna a disporre di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale minimo di € 3.000.000 per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti, agli operatori, a terzi (compresa la Committenza), o che questi possono arrecare a persone o cose durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

2. Tale polizza deve essere consegnata in copia al Comune di Russi/Servizio Sociale Associato, nel termine di quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

3. La mancata produzione della polizza secondo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

4. Il soggetto gestore è tenuto altresì a segnalare tutti gli eventi dai quali potrebbero sorgere richieste di risarcimento danni da parte di terzi o utenti.

Art. 19 Revisione e recesso dal contratto di servizio

1. Quando per circostanze di fatto o giuridiche, il rapporto contrattuale non è più confacente all'interesse pubblico, la parte committente può recedere unilateralmente, con un preavviso di almeno 6 mesi. Costituiscono contingenze ai fini in esame le seguenti circostanze, in via esemplificativa e non esaustiva:

- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. Quando si verificano i presupposti per il recesso e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da non precludere una rinegoziazione del rapporto, il committente formula al soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, il recesso può essere esercitato unilateralmente da entrambi i contraenti.

Art. 20 Elezione del foro

1. In caso di lite tra le parti, il foro competente è quello di Ravenna.

Art. 21 Protezione dei dati personali

1. Il soggetto gestore dei servizi si impegna al rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679 "in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare si obbliga a trattare

esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto e per l'assolvimento dei debiti informativi.

2. Il committente ed il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 22 Rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi (D. Lgs 81/2008)

1. Il soggetto gestore si impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori addetti allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, previste dal D.Lgs 81/2008, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione.

2. Il soggetto gestore si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D. Lgs 81/2008.

3. Il soggetto gestore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio prevenzione e protezione per la sicurezza.

4. Le parti danno atto che in relazione ai servizi oggetto del presente contratto non sussistono i rischi interferenti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 in quanto presso l'immobile di proprietà del Comune di Russi e dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi in cui si svolgono i servizi, non operano né dipendenti comunali, né operatori di proprie imprese appaltatrici.

5. Conseguentemente a quanto indicato al precedente comma 4, gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti sono nulli.

Art. 23 Spese contrattuali

1. Il presente contratto, redatto per scrittura privata, è registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i. Sarà obbligata al pagamento dell'imposta di registro solo la parte richiedente la registrazione.

2. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta in parti uguali dai contraenti.

3. Ogni altra spesa contrattuale inerente e conseguente al presente contratto è a carico del soggetto gestore.

Art. 24 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del contratto.

Art. 25 Allegati

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio i seguenti allegati:

Allegato A "Regolamento per l'accesso e la gestione degli Alloggi Protetti"

Allegato B "Scheda economico-finanziaria"

Allegato C "Planimetria degli Alloggi"

Letto, approvato, sottoscritto,

Russi _____

Per il Comune di Russi

Per Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
